



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 01-09-2014

IL DIRIGENTE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Progetto di legge

"Disposizioni in materia di cose ritrovate"

La presente proposta di legge disciplina la gestione delle cose ritrovate sul territorio della Repubblica di San Marino. Nell'ordinamento sammarinese non è in effetti riscontrabile una disciplina dettagliata avente ad oggetto il ritrovamento di cose, fatta eccezione per gli oggetti di scavo (cose mobili che abbiano interesse storico, paleontologico, archeologico ed artistico) la cui regolamentazione è contenuta negli articoli 18 e 21 della Legge 10 giugno 1919 n.17 e nell'articolo 78 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.

Le disposizioni di cui al progetto di legge si applicano alle cose ritrovate, intendendosi per cose ritrovate quelle rinvenute casualmente e che si trovino fuori della sfera del proprietario o del possessore. Dalle cose ritrovate vanno distinte le cose abbandonate, cose mobili il cui proprietario se ne è disfatto spontaneamente e palesemente. L'articolo 2 (Ambito di applicazione) precisa altresì al punto 2 comma a) e c), che le disposizioni della presente legge non si applicano ai veicoli a motore con targa o muniti di altro sistema di registrazione che consenta l'individuazione del proprietario ed ad armi di qualsiasi genere, munizioni, esplosivi o materiale potenzialmente pericoloso per la salute pubblica.

Il progetto di legge, proprio al fine di razionalizzare ed ottimizzare il servizio, attribuisce al Corpo della Polizia Civile la gestione e la custodia in materia di cose ritrovate (art.2, comma 3), fermo restando la facoltà per chi trova una cosa mobile di consegnarla, qualora non conosca il proprietario, ad un Funzionario dei Corpi di Polizia o direttamente all'Ufficio preposto. La predetta attribuzione, concordata congiuntamente con i responsabili dei Corpi di Polizia, si conforma a criteri di razionalità e di funzionalità del servizio e di ottimizzazione delle risorse umane.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882 425
F +378 (0549) 885 080



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

La proposta di legge consegue propriamente l'obiettivo di unificare una procedura per la gestione degli oggetti ritrovati, con particolare attenzione all'espletamento delle formalità volte a tutelare sia il ritrovatore sia l'amministrazione. Invero l'articolo 4 prevede, tra l'altro, la redazione di un apposito verbale di consegna con rilascio di ricevuta di consegna e che, in caso di oggetti di valore o presunto valore, il verbale di consegna sia corredato da documentazione fotografica, dovendo procedere con la necessaria cautela quando si ricevono oggetti preziosi o ritenuti tali.

L'articolo 5 dispone che l'elenco delle cose ritrovate e depositate sia pubblicato mensilmente nell'albo dell'Ufficio e che sia consultabile per via informatica sul Portale Internet della Pubblica Amministrazione. Nel predetto elenco l'oggetto è sommariamente indicato per evitare che dalla pubblicazione si apprendano notizie utili per rivendicare la proprietà della cosa fingendosi smarritore.

L'istruttoria, la restituzione al proprietario e la restituzione al ritrovatore sono disciplinate agli articoli 6, 7 ed 8. In esito alla restituzione al ritrovatore si fa notare che l'anno, per l'acquisto della proprietà si computa dall'ultimo giorno della pubblicazione e non dalla data del deposito, per cui è importante che la cosa venga consegnata senza ritardo.

L'articolo 10 introduce e disciplina il premio al ritrovatore: "Il proprietario è tenuto a corrispondere al ritrovatore, salvo che non rinunci, un premio pari ad un decimo della somma o del valore della cosa ritrovata. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata concordemente tra le parti." Si rileva che l'obbligo del premio sorge se è richiesto dal ritrovatore, si tratta di un rapporto privato tra le parti interessate.

L'articolo 12 detta disposizioni in merito all'acquisto della proprietà da parte dell'Ecc.ma Camera, disposizioni volte ad un'efficiente gestione del "deposito" cose ritrovate, per evitare l'accumulo nel tempo di beni non restituiti al proprietario od al ritrovatore, in un'ottica di economicità, rapidità ed equità.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882 425
F +378 (0549) 885 080



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Preme sottolineare infine che le disposizioni transitorie, a tutela e riconoscimento di comportamenti corretti e virtuosi, prevedono che le cose ritrovate attualmente depositate e custodite da oltre sei mesi presso i Corpi di Polizia siano alienate, qualora entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge non pervenga richiesta di restituzione da parte del ritrovatore.

Considerate le finalità del progetto di legge allegato, si confida nel suo favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

**SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Gian Carlo Venturini

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Parva Domus - Piazza della Libertà, 2 - 47890 San Marino
segreteria.interni@gov.sm - www.interni.segreteria.sm

T +378 (0549) 882 425
F +378 (0549) 885 080

